

- condannare l'ABE a risarcire il danno causato alle ricorrenti nel privarle della possibilità di aggiudicarsi il contratto quadro EBA/2014/06/OPS/SER/RT per la parte 1, danno dalle stesse valutato ex aequo et bono in trecentomila euro (EUR 300 000), oltre agli interessi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza o nella diversa misura che il Tribunale riterrà opportuna, e
- condannare l'ABE all'integralità delle spese processuali delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono due motivi.

1. Il primo motivo si fonda sulla violazione, da parte dell'ABE, dell'obbligo di motivazione, per insufficiente motivazione della valutazione dell'offerta tecnica delle ricorrenti.
2. Il secondo motivo si fonda sulla violazione dei documenti contrattuali e del diritto dell'Unione relativamente alla sussistenza di evidenti errori di valutazione.

Impugnazione proposta il 28 maggio 2015 da Tuula Rajala avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 18 marzo 2015, causa F-24/14, Rajala/UAMI

(Causa T-271/15 P)

(2015/C 262/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tuula Rajala (El Campello, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Controinteressato nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 18 marzo 2015 nella causa F-24/14;
- annullare il rapporto informativo della ricorrente relativo al periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2012;
- condannare l'UAMI a pagare alla ricorrente un equo risarcimento determinato a discrezione della Corte — ma non inferiore a un importo di EUR 500 — per i danni morali e immateriali subiti dalla ricorrente in conseguenza del rapporto informativo contestato;
- condannare l'UAMI alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale della funzione pubblica ha snaturato i fatti principali e ha basato la sentenza sui fatti snaturati. La ricorrente deduce i seguenti snaturamenti:
 - snaturamento relativo al fatto che la puntualità è stata influenzata dai problemi di salute della ricorrente;

- snaturamento relativo al fatto che la puntualità è stata influenzata negativamente dalla circostanza di essere l'unico esaminatore che lavorava in finlandese per parte del periodo di valutazione e uno dei due soli esaminatori finlandesi per la restante parte del periodo di valutazione;
 - snaturamento relativo al fatto che la ricorrente ha trattato un numero insolitamente elevato di casi particolarmente difficili e dispendiosi in termini di tempo;
 - snaturamento di fatti riguardanti l'impatto negativo che l'esecuzione della sentenza IP Translator ha avuto sul rendimento quantitativo della ricorrente e sulla puntualità delle sue decisioni;
 - snaturamento dei fatti riguardanti i dati relativi alla puntualità della ricorrente comparati ad altri esaminatori.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che un errore manifesto di valutazione del rendimento non può derivare dalla constatazione secondo la quale di sette competenze valutate cinque sono state ritenute conformi al livello richiesto per la posizione ricoperta.
 3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto nel respingere l'argomento relativo alla violazione da parte dell' UAMI del suo dovere di fiducia.
 4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto nel respingere l'argomento relativo alla violazione da parte dell'UAMI del legittimo affidamento della ricorrente.

Ricorso proposto il 31 maggio 2015 — Smarter Travel Media/UAMI (SMARTER TRAVEL)

(Causa T-290/15)

(2015/C 262/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Smarter Travel Media LLC (Boston, Stati Uniti d'America) (rappresentante: P. Olson, lawyer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Marchio controverso in questione: marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «SMARTER TRAVEL» — Domanda di registrazione n. 12 460 044

Decisione impugnata: decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 20/03/2015 nel procedimento R 1986/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi invocati

- La Commissione di ricorso ha commesso un errore nel considerare che il marchio non avesse carattere distintivo;
- La Commissione di ricorso ha commesso un errore nell'applicare in modo errato la decisione del *Bild*;